



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 35 del 12/03/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO ATTIVITA' ESTRATTIVE 20 febbraio 2015, n. 59

Ai sensi dell'art.8 L.R. 37/85 - Ampliamento della cava di Calcare e Calcarenite in località "Monticelli" particella 334 del foglio 47 del Comune di Torre Santa Susanna di HA 1.80.00 della cava autorizzata con Determina di Proroga n. 347 del 07.08.2012. Istante: GIORDANO Angelo, Sede Legale, Via Moscogiuri,86 - 72028 TORRE SANTA SUSANNA(Br)

L'anno 2015, addì 20 del mese di Febbraio, presso la sede del Servizio Ecologia in Modugno, z.i. (BA) Via delle Magnolie, 6/8.

II DIRIGENTE UFFICIO
ATTIVITA' ESTRATTIVE

VISTI gli artt. 4 e 5 della l.r. 4 feb 1997, n. 7;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 3261 del 28/07/98,;

VISTI gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30 mar 2001 n. 165;

VISTO l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTA la L.R. 22 maggio 1985, n. 37 e s.m.i.;

VISTO il PRAE approvato con D.G.R. n. 580/2007 e succ. D.G.R. n. 445/2010;

VISTO il D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 e s.m.i.;

VISTA la l.r. 7/80 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 25.11.96, n. 624 e n. 81/2008;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTA la D.G.R. 538 del 09.05.2007 e s.m.i. Direttiva in materia di Attività Estrattive;

VISTO il D.L.vo. n.117 del 30.05.2008 di attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei

rifiuti delle industrie estrattive;

VISTO l'art. 18 del Dlgs n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTA la D.G.R. 29.12.2011 n. 3044;

VISTA la D.G.R. 9 set 2014, n. 1845 recante " Servizio Attività Economiche Consumatori e Servizio Ecologia - modifica funzioni deliberazione di G.R. n. 3044 del 29.12.2011", di attribuzione al Servizio Ecologia delle funzioni programmazione nel settore estrattivo e di gestione dei procedimenti autorizzatori e regolativi delle attività imprenditoriali nel settore estrattivo;

VISTO l'ATTO DIRIGENZIALE n. 22 del 20 ott 2014 del direttore dell'Area Organizzazione e riforma dell'Amministrazione, recante "riassetto organizzativo degli uffici dell'Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche;

VISTA la D.G.R. del 25.11.2014 con la quale è stato soppresso il C.T.R.A.E;

Sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio competente, come da apposita Relazione in atti n._18_ del 19.02.2015 sottoscritta dal Funzionario istruttore dalla quale emerge quanto segue:

Premesso che con nota prot. 2442/2013, L'Ufficio Controllo e Gestione del PRAE- Struttura di Brindisi dopo una verifica tecnica degli atti progettuali relativi all'istanza di Ampliamento della cava in località "Monticelli" particella 334 del Foglio 47 di Torre Santa Susanna, presentata dalla Ditta Giordano Angelo comunicava al S.U.R.A.E. di Bari il nulla osta all'avvio dell'iter istruttorio. Di conseguenza con nota in data 26.2.13 prot. 3240 venivano richiesti i pareri agli Enti preposti che hanno così risposto:

la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia in data 3.2.2015 prot. 1369 nel condividere le valutazioni espresse dalle Soprintendenze di Taranto e Lecce ha ritenuto di poter esprimere parere favorevole al progetto di Ampliamento della cava raccomandando alla Ditta la piantumazione di essenze arboree lungo i confini al fine della mitigazione dell'impatto visivo;

la Sovrintendenza Archeologica di Taranto, in data 27.05.2013 prot. 6737, non essendo l'area sottoposta a vincoli archeologici, ha espresso parere favorevole all'Ampliamento della cava di calcare e calcarenite, riservandosi la facoltà di effettuare sopralluoghi in corso d'esercizio per verificare eventuali presenze di resti di interesse archeologico e paleontologico, nell'eventualità la Ditta sospenderà i lavori con immediatezza, dandone contestualmente comunicazione a questa Sovrintendenza;

il Servizio Urbanistica Ufficio Usi Civici della Regione Puglia di Bari, in data 24.04.2013 prot. 5212 ha attestato che i terreni interessati all'istanza di ampliamento di cava, nonché i terreni già autorizzati non risultano gravati da Uso Civico;

l'Autorità di Bacino della Puglia, in data 19.09.2013 prot. 11725, ha reso noto che sulla base della documentazione ricevuta non sussistono, al momento condizioni di incompatibilità con i vincoli di propria competenza, ma ritiene che la Ditta ponga attenzione alla protezione della falda idrica da parte dello spessore roccioso interposto tra il fondo cava e la stessa falda e di garantire, in fase di coltivazione, la stabilità dei fronti di scavo e le condizioni di sicurezza in cantiere;

il Servizio Forestale della Regione Puglia di Brindisi, in data 14.03.13 prot. 6210 comunicava che la particella 334 del foglio 47 di Torre Santa Susanna non risulta sottoposta a vincolo idrogeologico.

il Servizio Urbanistica della Regione Puglia, in data 19.04.13 prot. 4919, ha dichiarato che l'area interessata all'ampliamento della cava ricade in Ambito territoriale di tipo "E" di valore "normale" non sottoposto a tutela diretta e pertanto non risulta sottoposta a vincoli di natura paesaggistica individuati dalla cartografia tematica dei PUTT/P approvato con D.G.R. n. 1758 del 15.12.2000;

il Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brindisi con estratto del provvedimento Dirigenziale n. 90 del 17.09.2013 ha espresso parere favorevole di V.I.A. al progetto di Ampliamento, con prescrizioni che la Ditta dovrà osservare, durante i lavori di coltivazione e nel recuperare l'intera area alla fine degli stessi lavori a coltivazione ultimata;

il Comune di Torre Santa Susanna in data 10.12.2014 prot. 15715 ha espresso parere favorevole all'ampliamento della cava interessata dalla particella 334 del foglio 47 e la Pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune dell'istanza di ampliamento per la durata di 15 giorni, dal 10.12.2014 al 25.12.2014, senza osservazioni.

Tra la documentazione è presente anche una perizia giurata resa c/o l'Ufficio del Giudice di Pace di Maglie in data 21.04.2012, acquisita al protocollo in data 4.7.12 n. 18940 con la quale è stato asseverato che l'intera area di cava ricadente sulle p.lle 40 del foglio 6 di Erchie la n. 155 foglio 44 e la p.lla 334 del foglio 47 di Torre Santa Susanna estesa complessivamente Ha 3.26.62:

1. ricade in Ambito Territoriale Esteso(ATE) di tipo "C" (Comune di Erchie) ed "E" (Comune di Torre Santa Susanna);
2. Non interferisce con Ambito Territoriale Distinto(ATD);
3. Non interferisce con elementi geomorfologici di cui alla Carta Geomorfologica del PUTT/p;
4. Non ricade o interferisce con aree e beni soggetti alla tutela della Soprintendenza ai Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici;
5. Non ricade e non interferisce con aree e beni soggetti alla tutela della Soprintendenza ai Beni Archeologici;
6. In riferimento al PAI dell'Autorità di Bacino della Puglia approvato con Delibera di approvazione del Comitato Istituzionale n. 39 del 30 novembre 2005:
 - a. Non ricade in aree a "pericolosità idraulica";
 - b. Non ricade in aree a "pericolosità Geomorfologica";
 - c. Non interferisce con il reticolo idrografico.
7. l'area non ricade, neanche parzialmente, nei siti della rete "Natura 2000" di cui alle direttive 92/43/CE(Siti di importanza Comunitaria - SIC e Zone di Conservazione speciale - ZPS) e 9/409/CE (Zone di Protezione Speciale-ZPS);
8. non ricade in aree protette regionali ex L.R. 19/97 e Statali ex Legge 394/91;
9. l'area interessata non è indicata come area sottoposta a vincoli nella Carta Giacimentologica approvata con Delibera di G.R. n. 445 del 23.02.2010 e pubblicata sul B.U.R.P. n. 44 del 08.03.2010;
10. In riferimento al Piano Urbanistico Comunale di Erchie e al Piano di Fabbricazione del Comune di Torre Santa Susanna l'area di cava in ampliamento è tipizzata come zona E - (agricola);
11. il Piano quotato allegato alla presente è perfettamente corrispondente allo stato dei luoghi alla data del 21.04.2012.
12. la Ditta ha presentato la documentazione relativa alle ordinanze dirigenziali n. 2 e 3 del 2011, in particolare nell'ultima attestazione in materia di sicurezza, in atti il 03.12.13 prot. 18509 c/o l'Ufficio Attività Estrattive di Brindisi il Direttore dei lavori e la Ditta hanno attestato che i luoghi di lavoro, le attrezzature e gli impianti sono progettati, utilizzati e mantenuti in modo sicuro. Nella relazione sulla stabilità dei fronti si afferma che in nessun punto della cava vi è alcun pericolo di franamento e/o caduta massi e/o pietre che possano procurare danni ai lavoratori presenti in cava.
13. La Ditta ha presentato il Piano di Gestione dei Rifiuti di estrazione, ai sensi del D.Lgs. 117 del 30.5.2008, con il quale è stato dichiarato che i soli rifiuti rinvenuti dall'attività di cava sono rappresentati essenzialmente dal terreno vegetale di copertura e dal cappellaccio.

Lo strato superficiale composto da terreno vegetale "non inquinato" che stoccato in cumuli all'interno dell'area di cava, verrà riutilizzato per il recupero ambientale del sito. L'abbattimento di estrazione avviene con l'uso di mezzi meccanici semplici, senza l'uso di esplosivi o è eseguita con tecniche estrattive che comportano una preliminare preparazione del materiale direttamente sul fronte. Si attesta nelle conclusioni del Piano di gestione dei rifiuti che la cava non produce sottoprodotti in uscita dalla

cava e che le “terre non inquinate” rappresentano l’unico materiale stoccato all’interno della cava.

Considerato che:

il progetto di Ampliamento della cava in località “Monticelli” è ammissibile in quanto gli Enti interpellati riguardo alla particella 334 del foglio 47 di Torre Santa Susanna di Ha 1.80.00 hanno rilasciato i propri pareri favorevoli con, in alcuni casi, delle prescrizioni che la Ditta è tenuta ad osservare nel corso dei lavori;

Il piano di coltivazione del progetto di ampliamento prevede n. 3 fasi principali di cui nella 1^a fase è prevista l’estrazione di mc. 165.500, la 2^a prevede l’estrazione di mc. 135.500 e la 3^a mc. 73.000. In totale si prevede l’estrazione di mc. 374.000 della durata di 3 anni ognuna con scavi a fossa per estrarre il materiale di cava ed in ognuna della fasi l’altezza media dei gradoni prevista è di mt. 10.

La 4^a ed ultima fase prevede il recupero delle scarpate e la piantumazione di alberi, previo ripristino del terreno vegetale, nelle aree interessate dalla terza fase di coltivazione ed il recupero del fondo cava. Sono previste la formazione di canalette per la raccolta delle acque piovane ai piedi delle scarpate e verranno dismessi gli impianti esistenti all’interno della cava, utilizzati per l’attività estrattiva.

E’ prevista una recinzione lungo l’intero perimetro dell’area di cava sia delle particelle autorizzate alla coltivazione che di quella per cui richiede l’autorizzazione di altezza non inferiore ai 2 metri di H.

La particella 334 del foglio 47 di Torre Santa Susanna è in disponibilità della Ditta Giordano Angelo, come da atto di compravendita n. 2663 di repertorio in data 30.12.2010 registrato a Brindisi il 10.01.2011.

La Direzione dei lavori sarà affidata a tecnico abilitato nel rispetto di quanto disposto dal D.L.vo n. 624/96.

Propone che venga rilasciata, ai sensi dell’art. 8 della l.r. 37/85 l’autorizzazione di Ampliamento, alla Ditta Giordano Angelo nei termini previsti dalla relazione n.18_in data _19.02.2015,

VERIFICA AI SENSI DEL D. L.gs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati;

ADEMPIMENTI CONTABILI SENSI DELLA L.R. n.28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO

ATTIVITA’ ESTRATTIVE

sulla base degli atti di ufficio e delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell’Ufficio interessato;

richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della legge regionale n. 7/97, in materia di modalità di

esercizio della funzione dirigenziale;

Ritenuto di dover provvedere in merito, ai sensi dell'art. 8 e 14 della l.r. 37/85 e s.m.i.

D E T E R M I N A

che la ditta Giordano Angelo, nato il 02.02.1954 a Torre Santa Susanna, con Sede Legale alla Via Moscogiuri, 86 - 72028 Torre Santa Susanna (BR)-P.IVA 00221970742 e c.f. GRDNGL54B02L280V, titolare e rappresentante legale dell'omonima Ditta, esercente la cava di calcarenite e calcare in località "Monticelli", sulle particelle 40 del foglio 6 del Comune di Erchie e 155 del foglio 44 del Comune di Torre Santa Susanna di HA 1.46.20, autorizzata con Decreto n.12/MIN del 03.03.1997 e con Determina di proroga n. 347/2012, con scadenza 31/07/2020:

1) l'autorizzazione all'ampliamento della coltivazione e recupero della la cava di calcarenite e calcare in località "Monticelli", sulla particella n. 334 del foglio 47 del Comune di Torre Santa Susanna di HA 1.80.00, con scadenza 31/07/2020;

2) di autorizzare il progetto di ampliamento di cava nei termini del progetto in atti, in data prot. 04.07.2012 prot. 18940, comprensivo dell'area di cava in esercizio secondo le modalità dell'autorizzazione originaria e dei successivi provvedimenti di proroga, per una superficie complessiva di HA 3.26.62, con scadenza 31/07/2020;

3) l'area di cava deve essere individuata sul terreno con n. 8 pilastrini portanti l'anno di apposizione 2015 e la numerazione dal n.1 al n. 8 come da planimetria allegata, che è parte integrante del presente provvedimento;

4) di confermare le condizioni e gli obblighi imposti dall'originario provvedimento autorizzativo n. 12/MIN/1997 che qui s'intende integralmente recepito salvo quanto in contrasto con il presente provvedimento.

5) Prescrizioni ed obblighi dell'esercente:

a. trasmettere alla Regione Puglia - Servizio Ecologia - Ufficio Attività Estrattive - ogni anno entro il 31 marzo, autocertificazione in cui devono essere riportati i volumi di materiale estratto in mc. durante l'anno solare precedente, unitamente all'attestazione del versamento del contributo dovuto, alla scheda statistica, al rilievo dello stato della cava, alla perizia giurata da parte del Tecnico che ha effettuato il rilievo della cava il tutto ai sensi della DGR n. 234/2013, nonché l'attestazione di sicurezza e relazione sulla stabilità dei fronti di cui alle Ordinanze n. 1- 2 e 3 del 2011 dell'Ingegnere Capo;

b. ogni anno deve effettuare un versamento per i proventi rivenienti dall'esercizio dell'attività estrattiva, mediante bollettino di conto corrente postale n° 60225323 intestato a "Regione Puglia - Tasse, Tributi e proventi regionali". Copia dell'attestazione di versamento o della notifica di bonifico, dovrà tassativamente essere inviata al Servizio Ecologia - Ufficio Attività Estrattive - Modugno BA-;

c. deve condurre, i lavori di coltivazione e di recupero ambientale della cava in Ampliamento secondo il progetto in atti e i lavori in Proroga della cava in esercizio e realizzare le opere di recupero dell'intera area di cava secondo le modalità previste dal progetto originario approvato con il provvedimento n. 12/MIN/1997;

d. la cava deve essere tenuta in attività, le eventuali sospensioni, anche temporanee, saltuarie o periodiche, devono essere comunicate alla Regione Puglia - Servizio Ecologia - Ufficio Attività Estrattive - Bari - e la ripresa dei lavori deve essere preventivamente autorizzata dallo stesso Ufficio;

e. la presente autorizzazione è subordinata anche all'osservanza delle norme vigenti in materia di Polizia Mineraria, di igiene e sicurezza sul lavoro ed eventuali disposizioni emanate dall'Autorità di Polizia Mineraria nonché a quanto di seguito riportato:

- per ogni danno provocato ad opere pubbliche o private, derivante dall'esercizio della cava, è ritenuto responsabile a tutti gli effetti, l'imprenditore e/o il Direttore dei lavori, ciascuno per quanto di competenza;

- prima dell'abbandono della cava si dovrà provvedere allo smantellamento di tutti gli impianti, all'asportazione dei mezzi nonché del materiale eventualmente già estratto esistente in cava che non fosse utilizzabile nelle opere di sistemazione delle aree di cava di cui al sub 2 c.;

- l'Esercente titolare dell'autorizzazione dovrà comunicare all'Ufficio Attività Estrattive, con almeno dodici mesi di anticipo la data di ultimazione dei lavori di coltivazione;

- qualora nel corso dei lavori di estrazione fossero rinvenuti reperti archeologici, la Ditta è tenuta a sospendere i lavori e a darne comunicazione alla Soprintendenza Archeologica di Puglia, Palazzo Pantaleo - Città Vecchia- 74100 Taranto, a norma dell'art. 90 del D.lgs. 42/04;

f. a garanzia dei lavori di ripristino e recupero ambientale dell'area di cava pari a Ha 3.26.62, si prevede un importo di € 80.000,00 (euro Ottantamila/00) come garanzia finanziaria, che può essere resa sottoforma fidejussoria/assicurativa, di durata fino al 31.07.2022, per l'adozione degli obblighi derivanti dall'autorizzazione stessa, in relazione alle opere come previste dal piano di recupero. Detta garanzia finanziaria non può essere svincolata se non dopo l'avvenuto collaudo ai sensi dell'art. 25 della L.R. 37/85, il tutto con l'intesa che ove si proceda in danno per inosservanza della esecuzione dei lavori di recupero ambientale, la Ditta in questione è tenuta ad integrare, ove necessario, i costi effettivamente sostenuti;

g. il presente provvedimento, valido fino al 31.07.2020, potrà essere prorogato su istanza degli interessati aventi diritto, qualora sussistano motivati interessi di produzione e di sviluppo economico;

h. la presente autorizzazione non pregiudica gli eventuali diritti di terzi;

i. il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini minerari ex l. r. 37/85 e non esime l'esercente dal munirsi di ogni ulteriore autorizzazione e/o concessione e/o nulla osta previsto da altra vigente normativa, nonché dall'eventuale rinnovo della validità di quelle autorizzazioni e/o nulla osta scadenti nel periodo di vigenza del presente provvedimento;

j. il terreno vegetale riveniente dalla rimozione del cappellaccio deve essere depositato in cava in prossimità delle fasce di rispetto e utilizzato successivamente, nelle opere di recupero:

- l'Esercente deve utilizzare unicamente il materiale di risulta e/o sfrido proveniente dalla coltivazione della cava stessa. Pertanto tutto il materiale di sfrido e di risulta deve essere messo a deposito temporaneo all'interno del perimetro di cava;

- è fatto divieto assoluto di utilizzare materiale di qualsiasi genere proveniente dall'esterno cava, se non preventivamente autorizzato;

k. sono fatte salve tutte le altre disposizioni in materia di antinquinamento, sanitaria, tutela paesaggistico - ambientale, ecc. ecc.;

l. la realizzazione di fabbricati e/o impianti per l'utilizzo immediato del materiale estratto, in area di pertinenza di cava, deve acquisire il parere favorevole da parte del Servizio Ecologia - Ufficio Attività Estrattive, i Comuni provvedono poi a determinare gli oneri di urbanizzazione e la relativa riscossione a carico dell'Esercente, come previsto dalle leggi vigenti giusta disposizione dirigenziale sulle "Pertinenze di cava" dell'15.02.2011 prot. 785. I fabbricati, gli impianti e le opere realizzate saranno di fatto considerate "pertinenze di cava" solo dopo l'avvenuta comunicazione, da parte dell'Esercente, del certificato di agibilità e/o collaudo delle stesse.

m. per tutto quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, trovano applicazione le vigenti disposizioni legislative comunitarie, nazionali e regionali in materia di attività estrattiva;

n. la presente autorizzazione è personale e pertanto non può essere trasferita senza il preventivo nulla osta dell'autorità concedente;

- o. l'autorizzazione scade di diritto all'atto della cessazione del diritto dell'esercente;
- p. ottenuto il titolo autorizzativo l'esercente:
 - deve adempiere agli obblighi di cui all'art. 6 e/o 9, 20 e 52 del D. Lgs. 624/96, nonché alle vigenti disposizioni del D.P.R. 128/59 e dello stesso D. Lgs. 624/96 in materia di sicurezza sul lavoro, trasmettendo i relativi atti (D.S.S., D.E., attestazione stabilità dei fronti, ecc. ecc.);
 - deve consegnare copia del presente provvedimento al Direttore Responsabile dei lavori, all'atto della nomina, il quale ne curerà la trascrizione sull'apposito registro tenuto ai sensi dell'art. 52 del D.P.R. 128/59 e sarà responsabile, per la parte di competenza, della sua esatta osservanza;
- n. l'inosservanza delle condizioni e degli obblighi di cui alla presente determina o di altre che fossero impartite dal Servizio Ecologia-Ufficio Attività Estrattive, può comportare la sospensione, la decadenza e/o la revoca dell'autorizzazione ai sensi degli artt. 16-17-18 della l.r. 37/85, oltre ad eventuali sanzioni previste da altre leggi;

6) il presente provvedimento non pregiudica eventuali diritti di terzi;

7) il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche ed integrazioni;

Il presente provvedimento:

- a) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- b) sarà disponibile nella voce "Trasparenza degli Atti" del sito regionale;
- c) è immediatamente esecutivo;
- d) sarà trasmesso in copia all'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- e) sarà trasmesso in copia al dirigente del Servizio Ecologia;
- f) sarà notificato in copia al Sig. Giordano Angelo, in qualità di Legale Rappresentante e di Titolare dell'omonima Ditta ed al Sig. Sindaco del Comune di Torre Santa Susanna e di Erchie(BR);

9) il presente atto, composto da n° 8 fasciate, è adottato in originale.

Il Dirigente dell'Ufficio Attività Estrattive
Ing. Angelo Lefons
